



# COMUNE DI PALERMO

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 241 DEL 18/11/2009

OGGETTO: Riadozione del provvedimento determinativo delle tariffe TARSU per l'anno 2006, a seguito dell'annullamento della deliberazione giuntale n.165/2006, disposto dal T.A.R.S. con sentenza n.1550/2009.

IMMEDIATA ESECUZIONE

SINDACO: Cammarata Diego

V.SINDACO: Scoma Francesco

Pres.	Ass.
	A
p	

E.I.  
*[Handwritten signature]*

### ASSESSORI:

Grisafi Francesca

Tamajo Aristide

Parlavecchio Mario

Bruscia Felice

Clemente Roberto

Bavetta Sebastiano

Cannella Pietro

Carta Maurizio

Di Giovanni Giovanni

Russo Raoul

Rappa Sergio

Totale N.

	A
	A
p	
p	
	A
p	
p	
p	
p	
p	
9	4

L'anno duemilanove addi diciotto del mese di novembre alle ore 13.30, in Palermo nella sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è adunata la Giunta Municipale per trattare vari argomenti, compreso quello di cui all'oggetto.

Presiede l'adunanza il Sig. On. Francesco Scoma V. Sindaco

Assiste il sottoscritto Sig. Dr. Renato Di Matteo Segretario Generale **Regg.** del Comune, incaricato della redazione del Verbale.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

Dato atto che la stessa è corredata del parere di regolarità tecnica <sup>E CONTABILE</sup> prescritto dall'art. 53 della Legge 8 giugno 1990 n. 142, come recepito dalla L.R. 48/91, successivamente sostituito dall'art. 12 della L.r. 23 dicembre 2000 n. 30;

Dopo opportuna discussione;

Ritenuto che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione;

Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forma di legge

### DELIBERA

La proposta di deliberazione riguardante l'oggetto è approvata nel testo allegato alla presente deliberazione e fatta propria.

con successiva votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge

### DELIBERA

dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.12, 2° c., della L.R. n°44/91.

**COMUNE DI PALERMO**  
**SETTORE TRIBUTI**  
**UFFICI DI STAFF AL DIRIGENTE COORDINATORE**  
**PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DI G.C.**  
*(Costituita da n°3 fogli, oltre il presente, e da n°4 allegati)*

OGGETTO: Riadozione del provvedimento determinativo delle tariffe TARSU per l'anno 2006, a seguito dell'annullamento della deliberazione giunta n.165/2006, disposto dal T.A.R.S. con sentenza n.1550/2009.

<b>PROPONENTE</b>	
<b>Il Responsabile del Procedimento</b> <b>Funziionario</b> <b>Dott. Fabrizio La Malfa</b> e-mail: .....	<b>Il Dirigente Amministrativo</b> <b>SERVIZIO DIREZIONE</b> <i>(Dott.ssa Maria Mandalà)</i> <b>ma.mandalà@comune.palermo.it</b>
Data <u>18/11/09</u>	Data .....

<b>PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA</b> <i>(ART. 53, Legge n. 142/90 e L.R. n. 48/91)</i>	
<input checked="" type="checkbox"/> VISTO: si esprime parere favorevole <input type="checkbox"/> VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate	
<b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b> <i>(Dott.ssa Maria Mandalà)</i> <b>ma.mandalà@comune.palermo.it</b>	<b>Visto: IL DIRIGENTE COORDINATORE</b> <i>(Dott.ssa Maria Mandalà)</i> <b>ma.mandalà@comune.palermo.it</b>
Data <u>18/11/09</u>	Data .....

DATA.....

VISTO: IL SINDACO/L'ASSESSORE

<b>PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE</b> <i>(Art. 53 Legge n. 142/90 e L.R. n. 48/91)</i>	
<input checked="" type="checkbox"/> VISTO: si esprime parere favorevole <input type="checkbox"/> VISTO: si esprime parere contrario per le motivazioni allegate <input type="checkbox"/> Parere non dovuto poiché l'atto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata	
DATA <u>18/11/09</u>	<b>Il Ragioniere Generale</b> <b>(Dott. Bohuslav Basile)</b>

ALLEGATO UNICO ALLA DELIBERA G.C. n° 261 del 18-11-2009

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE



## REMESSO CHE:

- la Giunta comunale, con deliberazione n.165 del 31.05.2006, tra l'altro, ha provveduto ad approvare le tariffe della TARSU per l'anno 2006;
- il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, con sentenza n. 1550 del 16/06/2009, depositata il 01/10/2009, ha annullato, *in parte qua*, la deliberazione della Giunta comunale n.165/2006, segnatamente alla rimodulazione delle tariffe TARSU dell'esercizio finanziario 2006;
- con nota n. 8851 del 12.10.2009, l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco ha richiesto all'Avvocatura comunale un parere legale in ordine alla procedibilità dell'approvazione di un nuovo provvedimento amministrativo con il quale la Giunta comunale provveda a riadottare, ora per allora, l'atto determinativo delle tariffe TARSU per l'anno 2006, pur in presenza del suo annullamento ad opera della citata sentenza n.1550/2009;
- il parere legale è stato reso dall'Avvocatura comunale con prot. n. 751073 del 19.10.2009, che al riguardo ha precisato, preliminarmente delineando i principi generali del potere della pubblica amministrazione di "rinnovazione" dell'atto amministrativo, che "*la giurisprudenza amministrativa è univoca nel ritenere ammissibile --in presenza dei necessari presupposti, dalla stessa ben delineati-- la rinnovazione di atti impositivi di tributi locali, rimasti caducati per effetto di annullamento disposto dal giudice amministrativo*". In particolare, nel parere legale ci si esprime nel senso che l'Amministrazione può procedere a rinnovare (*rectius*: "a riadottare ora per allora") la deliberazione della G.C. n.165/2006, nella parte annullata dal TAR con la sentenza n.1550/2009, adottando un nuovo provvedimento determinativo delle tariffe TARSU per l'anno 2006, purché vengano motivatamente superate le censure di legittimità ed i rilievi espressi dal giudice amministrativo nella citata sentenza;
- con nota n. 54/RIS del 27.10.2009, l'Ufficio di Gabinetto del Sindaco ha invitato il Settore Tributi a procedere nella direzione tracciata dall'Avvocatura comunale stessa, disponendo, altresì, che la Ragioneria Generale fornisca il proprio supporto per i profili di competenza;
- L'art. 69 c. 3 del D.Lgs. 507/93 prevede espressamente il potere delle Amministrazioni Comunali di deliberare aumenti e diminuzioni tariffarie oltre i termini di legge (ovvero oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento delle tariffe) quale atto dovuto a seguito di rilievi di legittimità o in ottemperanza a decisioni definitive;



- che con nota n. 822955 del 16.11.2009, la Ragioneria Generale ha fornito a riguardo il proprio contributo acquisita con il prot n. 68/Ris del 18.11.2009.

## **A) SUSSISTENZA DEL POTERE DI RINNOVAZIONE DELL'ATTO ANNULLATO**

### **RITENUTO CHE:**

- alla luce del citato supporto tecnico-legale prot. n. 751073/2009, cui per *relationem* si fa riferimento, è legittimo sostenere --ai sensi dell'art. 26 della legge n. 1034/1971, che attribuisce all'Amministrazione soccombente in giudizio il potere di emanare "provvedimenti ulteriori"-- la piena legittimità dell'iniziativa dell'Ente con la quale, in presenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto, si provveda a ria-dottare, con efficacia retroattiva, la deliberazione di G.M. n. 165/2006 nella parte annullata dal T.A.R.S.; ciò mediante un nuovo provvedimento determinativo delle tariffe TARSU per l'anno 2006, condizionato al superamento delle censure di illegittimità e dei rilievi sollevati dal G.A;

### **RICHIAMATI:**

- la decisione del Consiglio di Stato n.1145 del 16.10.1997, nell'ambito della quale è stato affermato il principio, costantemente confermato dalla giurisprudenza (richiamata nella medesima decisione) del medesimo Consiglio, secondo cui:

- *"la portata generale dell'art.26 della L. 06.12.1971, n.1034 (riproduttivo dell'art.45 del T.U. 26.06.1924, n.1054, a sua volta formulato sulla base dell'art.38 del T.U. 02.06.1889, n.6166), attribuisce all'Amministrazione soccombente nel giudizio amministrativo il potere di emanare "i provvedimenti ulteriori";*
- *salvo che la legge disponga altrimenti, l'Amministrazione può pertanto sempre riesercitare i propri poteri istituzionali, anche quando l'emanazione del provvedimento, poi annullato in sede giurisdizionale, poteva avere luogo entro un termine perentorio fissato dalla legge (salvo il caso in cui il giudice amministrativo abbia annullato il provvedimento proprio a causa del suo superamento);*
- inoltre, per quanto riguarda le tariffe e le imposte per le quali è previsto un potere impositivo degli Enti Locali, nella sentenza n.1145/1997 il Consiglio di Stato significativamente ha postulato il principio secondo cui di fronte all'annullamento da parte del giudice amministrativo di un provvedimento determinativo di un tributo locale, *"l'Ente locale (che aveva adeguato i propri bi-*



*nci e la propria attività alle somme di cui prevedeva la riscossione) può motivatamente rimuovere il vizio riscontrato in sede giurisdizionale e può riemanare, ora per allora, un ulteriore provvedimento, i cui destinatari sono i medesimi soggetti destinatari dell'atto già annullato”;*

- la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione (SS.UU. 01.10.1982, n.5030), che con riferimento alle conseguenze dell'annullamento in sede giurisdizionale dei provvedimenti determinativi dei prezzi, si sono espresse nel senso di affermare che l'Amministrazione ben può emanare, ora per allora, un ulteriore provvedimento, in sostituzione di quello annullato;

- la Sentenza n.315 (Reg. Sent. Anno 2006), con la quale il TAR per la Toscana, in adesione a quanto affermato al riguardo dal Consiglio di Stato (n.1145/1997 cit.), conferma che l'annullamento in sede giurisdizionale dell'atto di imposizione (tranne il caso in cui il legislatore, con norma espressa, abbia escluso la possibilità di reiterazione dell'atto annullato, evidenza che, nella specie, non si verifica), non preclude all'ente locale l'emanazione di un provvedimento ulteriore, che si sostituisca a quello annullato, provvedimento i cui destinatari sono i medesimi soggetti destinatari dell'atto annullato. Il TAR Toscana, quindi, ritiene che il potere del comune di riadottare l'atto di imposizione discenda dai principi generali che riguardano gli effetti (retroattivi) dell'annullamento in sede giurisdizionale di un atto amministrativo;

**CONSIDERATO** che anche autorevole dottrina (Cassese) ha riconosciuto il potere generale di rinnovazione del provvedimento amministrativo a seguito del suo annullamento, nella considerazione del fatto che il dovere di provvedere dell'Amministrazione non si è ancora esaurito a seguito dell'emanazione dell'atto. In conseguenza dell'annullamento del provvedimento finale il procedimento resta ancora aperto senza una propria definizione; la precedente definizione, rappresentata dal provvedimento annullato è venuta meno; l'annullamento, pertanto, rinnova il dovere dell'Amministrazione di assumere un provvedimento rispetto alla vicenda in esame;

**CONSIDERATO**, pertanto, che tra le varie forme di sanatorie amministrative si annovera la rinnovazione dell'atto, consistente in una dichiarazione dell'Organo competente relativa ad un atto emanato dallo stesso, ovvero, da altra autorità, volta ad attribuire all'atto viziato piena validità; tale dichiarazione di volontà in tanto è possibile, in quanto ricorrono alcune condizioni quali l'interesse pubblico attuale alla conservazione dell'atto e la sanabilità dei vizi, presupposti che si ritengono entrambi sussistenti nella fattispecie in questione e che segnatamente si ravvisano nella preesistenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento del provvedimento annullato, per quanto non esplicitati, al momento dell'adozione dello stesso, tenuto conto anche della gravosità delle procedure di eventuale rim-



gravio posto a carico dell'Ente derivante dalla mera esecuzione della più volte citata sentenza;

**DATO ATTO** che, in relazione ad analoghe vicende, altre Amministrazioni Pubbliche locali risultano aver già operato in tale direzione, a seguito dell'accoglimento di un ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso una deliberazione di G.M. avente ad oggetto l'aumento tariffario TARSU, di cui si è proceduto alla riadozione mediante atto successivo;

**RITENUTO** pertanto sussistente il potere dell'Amministrazione comunale di adottare una deliberazione, con la quale si provveda a riadottare, con effetti retroattivi, la deliberazione di G.M. n. 165/2006 nella parte annullata dal T.A.R.S. con la sentenza n.1550/2009, mediante un nuovo provvedimento determinativo delle tariffe TARSU per l'anno 2006, previa rimozione dei profili di illegittimità rilevati dal giudice amministrativo nella citata sentenza;

### **B) SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO PER L'ESERCIZIO DEL POTERE DI RINNOVAZIONE DELL'ATTO ANNULLATO**

**CONSIDERATO** che, nel merito delle questioni agitate dai ricorrenti, il Giudice amministrativo ha ritenuto che la deliberazione della Giunta comunale n.165/2006 sia censurabile sotto taluni profili, che hanno riguardo:

- 1.- all'accertato contrasto tra la volontà espressa dalla G.C. nella delibera n.60 del 10.03.2006 e n. 131 del 08.05.2006 con quella di cui alla delibera annullata n.165/2006;
- 2.- al "difetto di istruttoria e di motivazione, siccome dal provvedimento in parola non risulta ricavabile alcun elemento idoneo a ricostruire i presupposti di fatto e di diritto in ordine al cospicuo aumento della tariffa", nonché all'insufficiente istruttoria relativamente alla specificazione e giustificazione dell'importo del costo del servizio;
- 3.- alla violazione del principio di gradualità dell'adeguamento proclamato dall'art.49 del D. Lgs. n.22/1997.

**CONSIDERATO CHE**, avuto riguardo alle su riportate censure, queste sono superate attraverso le seguenti motivazioni.

- 1.- Contrasto della G.C. n.165 del 31.05.2006 e n. 131 del 08.05.02006 con la G.C. n.60 del 10.03.2006



Nella sentenza n.1550/2009 risulta censurato il repentino ed inspiegabile *reversion* dell'Amministrazione comunale sulle determinazioni già assunte e confermate.

Invero, il contrasto tra la volontà espressa dalla G.C. nella delibera n.60 del 10.03.2006 con quella di cui alla delibera annullata n.165/2006 è solo apparente, se si considerano le motivazioni che di seguito si esplicitano:

- a) la delibera n.60 del 10.03.2006 è stata adottata in prossimità della scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, il cui termine ordinario la prima volta è stato differito, ad opera dell'art.1, comma 155, Legge n.266 del 23.12.2006, al 31 marzo 2006, ed in applicazione alle disposizioni vigenti all'epoca che imponevano agli enti locali di assumere, anche in caso di conferma delle aliquote, uno specifico atto amministrativo. Mentre, la delibera n.131 del 08.05.2006, ancorché rechi nell'oggetto anche la determinazione delle tariffe ed agevolazioni dei tributi locali, a ben vedere ha riguardo precipuamente alle tariffe dei servizi pubblici locali e a domanda individuale. Con la delibera n.131 del 08.05.2006, infatti, sono state approvate le tariffe "dei servizi pubblici locali di cui agli allegati "A", "B", "C" e "D"", che non hanno alcun riguardo ai tributi locali;
- b) la delibera n.60 del 10.03.2006 è stata adottata, altresì, sulla base della direttiva sindacale prot. n. 10847 del 19.12.2005, diramata ed eseguita dagli Uffici comunali prima che la Ragioneria Generale conducesse a termine le necessarie valutazioni in ordine al permanere degli strutturali equilibri di bilancio, anche relativamente al servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Difatti, con relazione del Ragioniere Generale n. 84201 del 15.03.2006 si segnalava un significativo decremento, rispetto all'esercizio precedente, delle entrate tributarie per un importo pari ad € 27.044.620,17, dei quali € 14.897.810,00 imputabili ad uno strutturale ridimensionamento del gettito base TARSU (il gettito TARSU preventivato nel 2005 era pari ad € 75.897.810,00, mentre quello 2006 era stato formalmente stimato in circa € 61.000.000);
- c) successivamente alla data di adozione della delibera n.60 del 10.03.2006, inoltre, la Ragioneria Generale ha acquisito dai competenti Uffici comunali comunicazione della previsione dell'aumento delle spese per il servizio di igiene urbana nella misura di € 19.085.590,57;
- d) complessivamente, pertanto, le sole motivazioni di cui ai superiori punti *sub b)* e c), a parità di tasso di copertura dei costi del servizio, <sup>del preventivo 2005</sup> richiedevano, rispetto ad un gettito base TARSU 2006 pari ad € 61.000.000, un suo necessario incremento pari al 52,48%. Sicché, l'incremento delle tariffe per fare fronte alle su riferite oggettive circostanze di fatto non può ritenersi costituisca, ai sensi dell'art.49, comma 5, del D. Lgs.n .22/1997, una misura destinata al raggiungimento dell'integrale copertura dei costi, bensì una misura finanziaria necessariamente da adottarsi in quanto destinata, per un verso, alla salvaguardia degli equilibri del bilancio, per l'altro, all'obbligo, pure implicitamente sancito

IL DIRIGENTE COORDINATORE  
Maria Mandatà



dal D.Lgs. n.22/1997, di adottare appropriate misure perché il tasso di copertura non si riduca nel periodo transitorio, in vista, per l'appunto, dell'obbligo di "graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni".

2.- Difetto di istruttoria e di motivazione – ricostruzione dei presupposti di fatto e di diritto in ordine all'aumento delle tariffe TARSU 2006

Con sentenza n.1550/2009 i giudici amministrativi hanno affermato la sussistenza di profili di illegittimità imputabili a difetto di istruttoria e di motivazione, siccome dalla deliberazione n.165 del 31.05.2006 non risultano ricavabili elementi idonei a ricostruire i presupposti di fatto e di diritto in ordine al cospicuo aumento della tariffa di che trattasi, e ciò in violazione dell'art.69 del D. Lgs. n.507/1993.

Al riguardo, si osserva che i presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento dell'atto annullato --i quali, per quanto non esplicitati, erano esistenti al momento dell'adozione dello stesso-- che hanno determinato l'aumento delle tariffe TARSU 2006, oltre a quelli riportati *supra* alle lettera da a) a d), sono i seguenti.

- e) L'ulteriore incremento del gettito della tassa, rispetto alla percentuale di cui al superiore punto *sub* d), pari al 32,97 %, è motivato dalla ragione che nella gestione del servizio, gli enti locali devono tendere alla copertura integrale delle spese sostenute per il servizio di igiene ambientale anche in relazione al futuro mutamento della natura giuridica del tributo che imporrà il pareggio fra costi e ricavi del servizio. In relazione a ciò, l'Amministrazione comunale ha ritenuto necessario, al fine di salvaguardare gli equilibri del bilancio ed in vista della prossima applicazione del D. Lgs. n. 152/2006, raggiungere un'integrale copertura dei costi di igiene ambientale per l'anno 2006. Al riguardo, l'incremento della tariffe TARSU ai fini della copertura del costo del servizio correlato, deve essere letta anche alla luce della necessità di garantire altre cogenti disposizioni legislative cui l'Ente deve obbligatoriamente soggiacere: quelle di cui al D. Lgs. n. 267/2000. In tale contesto, l'ordinamento finanziario degli enti locali, la cui disciplina è recata proprio dal D. Lgs. n. 267/2000, detta principi e regole volti a tutelare la corretta gestione delle risorse degli enti. In particolare, il legislatore dell'ordinamento contabile dispone che durante tutta la gestione del bilancio di ciascun esercizio l'ente locale deve adoperarsi, adottando ogni iniziativa che si rendesse necessaria, perché sia pienamente rispettato il pareggio finanziario e tutti gli altri equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il funzionamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dall'ordinamento medesimo. Di conseguenza, l'incremento delle tariffe TARSU si pone a salvaguardia degli equilibri di bilancio, ed al contempo assicura il disposto di cui all'art. 61 del D. Lgs. n. 507/1993, il quale reca esclusivamente la disciplina legislativa cui attenersi ai fini della copertura del



costo del servizio di smaltimento dei rifiuti. Quivi, infatti, mentre sono indicati i limiti massimi e minimi di copertura dei costi, nulla si rinviene circa graduali incrementi delle tariffe. Piuttosto, è sancito l'obbligo di assicurare che il gettito tributario non superi il complesso dei costi di esercizio del servizio smaltimento rifiuti <sup>(1)</sup>.

- f) Il complessivo incremento del tasso di copertura del servizio smaltimento dei rifiuti solidi urbani, quale risultante dalle motivazioni di cui ai superiori punti *sub* d) ed e), è rispettoso del principio declinato dall'art. 61 D. Lgs. n.507/1993, che ammette l'ente impositore a coprire il totale dei costi del servizio. Del resto, un incremento dei costi di smaltimento, unitamente ad un decremento strutturale del gettito base della TARSU, assolve compiutamente all'obbligo di specifica delle ragioni e delle circostanze che hanno determinato l'incremento del tasso di copertura attraverso la tassa.
- g) L'aumento del gettito da tassazione, per quanto sopra espresso in ordine alla testata validità del sistema tariffario a suo tempo deliberato, dava luogo ad un incremento percentuale del 75% circa uniformemente applicato su tutte le tariffe; tale aumento non implicava altresì alcun mutamento delle modalità e condizioni di applicazione della tassa, ovvero dei rapporti tra i diversi prelievi fiscali delle diverse fattispecie impositive, ma semplicemente della loro misura, e quindi non modificava disposizioni regolamentari sulle modalità e condizioni della tassa.
- h) L'applicazione di un incremento percentuale uniforme --confermando di fatto l'attualità e validità del vigente impianto tariffario, che comportava alla data di approvazione della G.C. n.165 del 31.05.2006 una equilibrata distinzione tariffaria tra le varie categorie, anche in rapporto con i corrispondenti costi dei servizi, e che pertanto l'aumento del 75%, uguale per tutte le categorie-- non è indiscriminato nella misura in cui si applica a basi tariffarie già ritenute adeguatamente differenziate, in maniera equilibrata, tra le varie categorie.

Ancora, la deliberazione n.165 del 31.05.2006 avrebbe dovuto indicare i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio di igiene ambientale discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati che hanno determinato la percentuale di copertura del costo.

---

<sup>(1)</sup> L'articolo 61 stabilisce che il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio, né può essere inferiore, a seconda dei casi, alle seguenti misure: a) 100% (copertura integrale) per gli enti in dichiarato stato di dissesto finanziario; b) 70% per gli enti soggetti a controllo perché in situazioni strutturalmente deficitarie; c) 50% per tutti gli altri enti. Tale norma è stata poi modificata dal Dlgs n. 22/1997, il quale ha imposto agli enti locali la copertura integrale del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti: l'ente locale, infatti, nel deliberare le tariffe del tributo, deve ovviamente tendere verso il pareggio, comunque entro il periodo transitorio, e tale obiettivo è esplicitamente previsto nel passaggio alla "tariffa", prevista dall'articolo 49 del D. Lgs. n. 22/1997.



tale direzione, la parte motiva della deliberazione avrebbe dovuto contenere i seguenti dati e considerazioni.

Con riferimento all'anno 2005, i dati di preventivo e consuntivo evidenziavano la situazione economica riportata nel prospetto contabile che segue:

Anno 2005 - Entrate e Spese Servizio Igiene Ambientale					
	ENTRATE			SPESE	
	dati di bilancio di previsione	dati di rendiconto		dati di bilancio di previsione	dati di rendiconto
tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	75.897.810,00	66.061.892,65	spesa personale	2.130.261,66	2.130.261,66
dedotto:			prestazione di servizi resi da terzi per la gestione del servizio di igiene ambientale	80.720.720,52	80.720.720,52
discarichi	3.779.347,09	4.588.587,70	spese generali	1.545.599,10	1.570.813,20
<b>TOTALE ENTRATE (A)</b>	<b>72.118.462,91</b>	<b>61.473.304,95</b>	<b>TOTALE SPESE (B)</b>	<b>84.396.581,28</b>	<b>84.421.795,38</b>
<b>tasso di copertura (C=A/B)</b>				<b>85,45%</b>	<b>72,82%</b>

Pertanto, stanti le tariffe applicate nell'anno 2005 --per via del riferito significativo decremento, rispetto all'esercizio precedente, delle entrate tributarie per un importo pari ad € 27.044.620,17, dei quali € 14.897.810,00 imputabili ad uno strutturale ridimensionamento del gettito base TARSU (il gettito TARSU preventivato nel 2005 era pari ad € 75.897.810, mentre quello 2006 era stato stimato in € 61.000.000), nonché dell'aumento dei costi per il servizio di igiene urbana nella misura di € 19.085.590,57 --, il tasso di copertura sarebbe sceso, in contrasto con la *ratio* dell'art.49 del d. Lgs. n.22/1997, dal 85,45% del preventivo dell'anno 2005 al 54,51% del preventivo dell'anno 2006. Pertanto, i dati di preventivo evidenziavano, senza l'aumento delle tariffe di cui alla deliberazione n.165 del 31.05.2006, la situazione economica riportata nel prospetto contabile che segue:

Preventivo anno 2006 con tariffe 2005 - Entrate e Spese Servizio Igiene Ambientale					
	ENTRATE			SPESE	
	dati di bilancio di previsione			dati di bilancio di previsione	
tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	61.000.000,00		spesa personale	2.171.122,44	
dedotto:			prestazione di servizi resi da terzi per la gestione del servizio di igiene ambientale	99.723.295,12	
discarichi	4.588.587,70		spese generali	1.587.754,29	
<b>TOTALE ENTRATE (A)</b>	<b>56.411.412,30</b>		<b>TOTALE SPESE (B)</b>	<b>103.482.171,86</b>	
<b>tasso di copertura (C=A/B)</b>				<b>54,51%</b>	

Inoltre, considerato che nella gestione del servizio di igiene ambientale gli enti locali devono tendere - entro il periodo transitorio, che nel caso del Comune di Paler-



no terminava nel 2006-- alla copertura integrale delle spese sostenute per il servizio, anche in relazione al futuro mutamento della natura del prelievo fiscale che imporrà il pareggio fra costi e ricavi del servizio, l'Amministrazione comunale aveva ritenuto opportuno, al fine della salvaguardia degli equilibri del bilancio ed in vista della prossima applicazione del D. Lgs. n.152/2006, raggiungere un'integrale copertura dei costi mediante l'introito derivante dal tributo TARSU portando al 100% la percentuale di copertura dei costi del servizio per l'anno 2006.

Con riferimento all'anno 2006, i dati di preventivo, alla luce della deliberazione della G.C. n.165 del 31.05.2006, evidenziavano la situazione economica riportata nel prospetto contabile che segue:

<b>Anno 2006 - Entrate e Spese Servizio Igiene Ambientale</b>				
	<b>ENTRATE</b>		<b>SPESE</b>	
	dati di bilancio di previsione		dati di bilancio di previsione	
tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	106.773.048,83		spesa personale	2.171.122,44
dedotto: discarichi	4.588.587,70		prestazione di servizi resi da terzi per la gestione del servizio di igiene ambientale	99.723.295,12
			spese generali	1.587.754,29
<b>TOTALE ENTRATE (A)</b>	<b>102.184.461,13</b>		<b>TOTALE SPESE (B)</b>	<b>103.482.171,85</b>
<b>tasso di copertura (C=A/B)</b>				<b>98,75%</b>

Alla luce di quanto sopra, risulta provato che il censurato contrasto rilevato tra le diverse volontà del medesimo organo deliberante espresse nelle delibere n.60 del 10.03.2006 e n.165 del 31.05.2006, è a ben vedere il frutto della conduzione di un'appropriata verifica delle complessive condizioni di equilibrio economico del servizio di smaltimento dei rifiuti, che hanno avuto riguardo, come prescrive l'art.69, co.2 del D. Lgs. n.507/1993, ai dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio rapportati al gettito della tassa, nonché alle circostanze che hanno determinato la necessità di aumento del tasso di copertura del servizio, e dunque conseguentemente del gettito della TARSU.

### 3.- Violazione del principio di gradualità dell'adeguamento proclamato dall'art.49 del D. Lgs. n.22/1997.

Rispetto alla censura di che trattasi, si osserva che ai sensi dell'art.33, c. 1 della Legge n.488 del 23.12.1999, la data di soppressione della TARSU non è più quella del 1° gennaio 2000, come previsto dall'art.49, comma 1, del D. Lgs. n. 22 del 05.02.1997, ma è fissata dai termini previsti dal regime transitorio, disciplinato dall'art.11 del Regolamento approvato con D.P.R. n.158 del 27.04.1999.

Il regime transitorio cui fa riferimento la norma del D. Lgs. n. 22/1997 è quello regolato dall'art.11, comma 1, del D.P.R. n.158/1999, come modificato dall'art.33,



co. 6, della Legge n.488/1999, recante il Regolamento per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

L'art.11 citato, peraltro più volte modificato da successivi interventi normativi, testualmente dispone *"Gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso la tariffa entro la fine della fase di transizione della durata massima così articolata:*

- a) sette anni per i comuni che abbiano raggiunto nell'anno 1999 un grado di copertura dei costi superiore all'85%;*
- b) sette anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi tra il 55 e l'85%;*
- c) otto anni per i comuni che abbiano raggiunto un grado di copertura dei costi inferiore al 55%;*
- d) otto anni per i comuni che abbiano un numero di abitanti fino a 5000, qualunque sia il grado di copertura dei costi raggiunto nel 1999".*

Dall'analisi dei dati contabili desunti dal consuntivo 1999, è emerso un tasso di copertura delle spese del servizio smaltimento rifiuti solidi urbani pari al 60,92%, sicché il periodo transitorio per il Comune di Palermo è terminato nell'anno 2006, data di scadenza dei sette anni, entro cui per l'appunto si sarebbe comunque dovuta raggiungere la piena copertura dei costi del servizio.

Dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n.158/1999, il Comune di Palermo ha approvato un primo incremento uniforme delle tariffe TARSU nel 2002, con una variazione positiva pari al 30%, mentre nel 2006, se non si fossero registrati l'incremento dei costi per il servizio di igiene urbana nella misura di € 19.085.590,57 ed un decremento strutturale, rispetto all'esercizio precedente, del gettito TARSU, pari ad € 14.897.810,00, la variazione positiva necessaria per conseguire la prescritta piena copertura dei costi del servizio si sarebbe attestata su di una percentuale pari al 16,18 %. E però, pure occorre, ai sensi della prescritta disposizione di cui al citato art.162, c. 6, del D. Lgs. n.267/2000, pienamente garantire l'equilibrio corrente o economico, che, si ribadisce, costituisce un inderogabile requisito di legittimità del bilancio comunale.

Ancora, rispetto alla c.d. gradualità del passaggio da tassa a tariffa, e del conseguente raggiungimento della copertura integrale di tutti i costi del servizio di igiene ambientale, si osserva quanto segue.

L'art.49, comma 5 del D. Lgs. n.22/1997, dispone che il Ministro dell'ambiente elabori un metodo normalizzato per definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni.

L'art.11, c. 4, del D.P.R. n.158/1999, con il quale, per l'appunto, è stato approvato il regolamento ministeriale per il metodo normalizzato, in esecuzione del citato

art.49, c. 5, ha disciplinato il periodo transitorio entro il quale gli enti locali sono tenuti a raggiungere la piena copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti. Dalla lettura della norma emerge che la gradualità ha riguardo a due aspetti: l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione e l'integrale applicazione del metodo normalizzato previsto nel D.P.R. medesimo.

Per quanto concerne il primo aspetto, è previsto che tutti i Comuni raggiungano gradualmente, qualora non l'abbiano già conseguita nel 1999, la piena copertura dei costi del servizio in un arco di tempo che varia da un minimo di 3 anni ad un massimo di 8 anni. Circa il secondo aspetto, è prevista una fase transitoria per la graduale applicazione del metodo normalizzato che avrà una durata di cinque anni, descritta al comma 4 dell'articolo 11 del citato D.P.R. n. 158 del 1999.

Pertanto, la c.d. gradualità ha riguardo, per l'appunto, alla classificazione degli enti locali in base al tasso di copertura del servizio ad una determinata data (il 1999), in relazione al quale è fissato un periodo transitorio più o meno prolungato entro il quale raggiungere gradualmente l'integrale copertura dei costi del servizio. Non v'è traccia, nella norma, di un criterio oggettivo attraverso il quale un incremento del tasso di copertura --destinato al raggiungimento "graduale" del tasso di copertura totale-- possa definirsi graduale o meno.

Inoltre, se si raffrontano i dati contabili sopra riportati, emerge che il tasso di copertura finanziaria del servizio di igiene ambientale è passato dal 72,82% del consuntivo 2005 al 98,75 % del preventivo 2006.

In altri termini, la disposizione di cui al menzionato art.49, comma 5, del D. Lgs. n.22/1997 dispone l'obbligo di assicurare la gradualità nel raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio, che nella fattispecie è rispettata, non già la gradualità nell'incremento delle tariffe. Né nel D. Lgs. n.507/1993 è disposto alcunché al riguardo.

Per le ragioni esposte, l'incremento delle tariffe TARSU 2006 disposto con la deliberazione n.165/2006, per un verso, è motivato dalla circostanza che il periodo transitorio per il Comune di Palermo è terminato nel 2006, per l'altro, dall'obbligo di preservare gli equilibri di bilancio e di rispettare il requisito di legittimità del bilancio comunale declinato dall'art.162 co. 6, del D. Lgs. n.267/2000; infine, il disposto medesimo determina un aumento del tasso di copertura dei costi del servizio dal 72,82% del consuntivo 2005 al 98,75 % del preventivo 2006 (in una misura comunque inferiore a quella disposta nel 2002), che in assenza di un criterio oggettivo e predeterminato dalla norma, non può non definirsi graduale.

Relativamente alla deduzione dal costo complessivo di esercizio del costo dello spazzamento, si osserva quanto segue.

Sul piano normativo e regolamentare la materia risulta regolata dalle disposizioni che di seguito di riportano.

L'art.61, comma 3 *bis*, del D. Lgs. n. 507/1993 dispone che *"Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dal costo complessivo dei servizi di nettezza urbana gestiti in regime di privativa comunale un importo, da determinarsi con*

